

## **Politica della Compliance**

La presente agenzia assicurativa nasce con l'obiettivo di fornire ai clienti servizi assicurativi adatti a quelle che sono le singole necessità e conformi agli interessi degli stessi clienti.

Nello svolgimento di queste funzioni, l'agenzia assicurativa si impegna ad offrire i propri servizi in conformità alle norme e leggi applicabili, nel pieno rispetto dei regolamenti dell'organismo di vigilanza IVASS e delle regole delle compagnie mandanti.

In particolare, l'agenzia garantisce nell'esercizio della sua attività e per ogni processo operativo il rispetto delle seguenti normative:

- o D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private, recepito, in particolare, dal Regolamento IVASS 40/18 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa;
- o D. Lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, recepito, in particolare nel Regolamento IVASS 44 /2019;

L'agenzia tiene in considerazione la natura, la portata e la complessità del rischio di riciclaggio, adottando nel rispetto di principio di proporzionalità, un idoneo sistema di gestione del rischio basato su regole, procedure e controlli interni finalizzato a presidiare il rischio di riciclaggio ed evitare che politiche aziendali e prassi contrastino con tali finalità.

L'Agenzia ritiene inoltre fondamentale il rispetto delle normative in materia di distribuzione assicurativa. A tal fine, ha istituito un *Referente Compliance* esterno al fine di verificare l'effettiva applicazione delle procedure predisposte.

L'agenzia mira a diffondere nel proprio contesto societario tutte quelle procedure che risultano coerenti con il proprio obiettivo di compliance, andandole ad integrare nei vari processi operativi.

L'agente si impegna a diffondere e far applicare la presente politica aziendale ai suoi dipendenti e collaboratori, incentivandoli al conseguimento degli obiettivi di compliance e provvedendo a sanzionare comportamenti di non-compliance, motivando il personale verso il conseguimento degli obiettivi prefissati.

L'agente si impegna per il miglioramento continuo del Sistema di gestione della compliance, stabilisce, mantiene e riesamina annualmente obiettivi misurabili e programmi, di cui assume direttamente la gestione con l'impegno e la collaborazione di tutte le funzioni.

Costituisce parte integrante della seguente Politica il Regolamento Aziendale di seguito indicato.

LIVORNO (LI), 28.02.2021

Approvato dall'Organo Amministrativo.

# Regolamento aziendale

## **1. Regole generali di comportamento** (art. 54 par. 1 Reg. IVASS 40/18)

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione e, in particolare, nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, tutti gli addetti devono:

- a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
- b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
- c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

## **2. Riservatezza** (art. 54 par. 1 Reg. IVASS 40/18)

I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell'assunzione, nonché nei casi di cui all'articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. È comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

## **Conflitti d'interesse** (art. 55 par. 1 Reg. IVASS 40/18)

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

In ogni caso i distributori, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

- a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

## **Gestione cliente**

L'identificazione del cliente e, in particolare, l'assegnazione della firma OTP mediante e-mail e cellulare deve essere svolta con i dati forniti dal contraente. E' espressamente vietato l'uso di email e cellulari di terzi per l'identificazione OTP non di proprietà del contraente.

## **Disposizioni operative**

Gli addetti sono tenuti a rispettare le procedure interne di agenzia. In particolare, è fatto obbligo per svolgere l'attività di distribuzione assicurativa prendere visione del fascicolo addetto, fornire le informazioni richieste e sottoscrivere la documentazione in ogni sua parte.

## **Incentivi** (art. 68-septies comma 1 Provv. IVASS 97/2020)

Gli incentivi all'attività di distribuzione assicurativa sono ritenuti ammissibili quando vengono rispettate le seguenti condizioni:

- Sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di qualità superiore inteso come la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti di investimento assicurativi adeguati alle esigenze e richieste del contraente;
- Non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti e/o dipendenti;
- Sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato;
- Rappresentano condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di intermediazione.